

Art. 18
PRESTAZIONI A CARICO DELLA CASSA EDILE FCR

La Cassa Edile FCR applica il nuovo Regolamento delle Assistenze erogate ai dipendenti delle imprese iscritte, di cui all'allegato 1 che decorrerà dal 1° ottobre 2021.

Le domande che siano presentate prive dei requisiti necessari o oltre i limiti temporali fissati non saranno prese in considerazione. Il Comitato di Presidenza di FCR potrà deliberare negli altri casi l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda; potrà, inoltre, richiedere ogni integrazione documentale ritenuta opportuna.

Le assistenze verranno erogate esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese iscritte in Cassa Edile FCR, con i requisiti menzionati nell'Allegato 1. L'impresa deve essere in regola con i contributi dovuti a FCR.

Si considerano ore utili come indicate nell'All.1 le ore denunciate come lavorate, malattia, infortunio, CIG, permessi retribuiti di varia natura.

Le parti danno mandato agli organi statutari di Cassa Edile FCR di realizzare, entro febbraio 2022, una convenzione con Centri di Assistenza Fiscale di emanazione delle organizzazioni sindacali confederali, al fine di addivenire a tariffe agevolate per gli operai iscritti alla Cassa Edile FCR, che debbano provvedere ad una pratica di dichiarazione dei redditi.

L'anzianità maturata dai lavoratori presso diverse Casse Edili del territorio sarà considerata utile ai fini dell'erogazione delle prestazioni, in base al principio di reciprocità.

Art. 19
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Le parti in attuazione di quanto disposto dagli articoli 12, 38 e 46 del CCNL convengono di istituire un elemento variabile della retribuzione da intendersi quale premio di risultato che prevede l'erogazione di un premio salariale per gli importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati.

Il premio EVR, per sua natura variabile ed avente la caratteristica di incertezza nell'erogazione ed indeterminatezza nella misura, sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori territoriali ed aziendali di seguito individuati, in termini di produttività, qualità e competitività del territorio; a questo saranno applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e detassazione previsti dalla legislazione vigente.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in cassa

edile.

Inoltre, le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'EVR viene individuato sui minimi in vigore al momento della verifica e sarà correlato all'andamento degli indicatori indicati, unitamente al loro valore ponderale nella tabella che segue:

A.	Numero Lavoratori Iscritti alla Cassa Edile FCR	Peso 22%
B.	Monte salari denunciato in FCR	Peso 22%
C.	Ore complessivamente denunciate in FCR	Peso 22%
D.	Rapporto fra ore lavorate e ore denunciate *	Peso 34%

Verifiche territoriali:

Saranno utilizzati per la verifica triennale i trienni più recenti, con tutti i dati disponibili: *ad esempio per la valutazione dell'EVR di competenza anno 2021 si utilizzerà la verifica dei dati del triennio 2020/2018 con il triennio 2019/2017.* La verifica sarà svolta dalle Parti firmatarie del contratto entro il mese di aprile successivo all'anno di riferimento e l'esito sarà comunicato alle imprese per il tramite della Cassa Edile FCR.

L'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma dei pesi ponderali dei suddetti parametri che risultino positivi o invariati.

La misura dell'EVR viene stabilita nei valori previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 2014, corrispondente al 4% dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.

Per gli indicatori afferenti alla Cassa Edile FCR, verranno considerati gli anni edili 01/10 – 30/09. Gli indicatori saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 30 aprile di ogni anno di corresponsione dell'EVR. Gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'EVR per il medesimo anno.

Verifiche aziendali:

Qualora la verifica territoriale abbia dato esito positivo ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

Esito delle verifiche ed erogazione:

- a) Due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
- b) Due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato
- c) Un parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 30% (del 4% massimo) più il 50% della somma eccedente la misura del 30%. (Es. Se tre parametri territoriali positivi = EVR provinciale 75%. Aziendale un parametro positivo e uno negativo: l'azienda erogherà il $30\% + (75-30) / 2 = 52,5\%$ sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

Nella valutazione dell'indicatore sub D) il relativo coefficiente verrà considerato con troncamento alla quarta cifra decimale.

Nel caso b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Edile FCR, alle R.S.U. se costituite e alle parti firmatarie del contratto integrativo provinciale, una autodichiarazione predisposta su un modello tipo individuato dalle Parti che sarà allegato come parte integrante al Contratto Provinciale (Allegato 2) con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

Il premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di giugno a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento. Le modalità di erogazione saranno definite al momento della verifica e saranno comunicate immediatamente ad imprese e consulenti.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province per ciò che concerne i lavoratori occupati nel territorio di Forlì-Cesena-Rimini, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell'indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Eventuali modifiche a tale istituto che fossero introdotte dal rinnovo del CCNL successivo alla firma del presente accordo, saranno recepite previo immediato confronto e accordo fra le parti.